

AC 2679-BIS

EMENDAMENTI UPI AMMISSIBILI E SEGNALATI DAI GRUPPI

Art. 21

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-bis. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

14-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

14-quater. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

* **21. 256.** Cirielli, Corsaro.

* **21. 21.** Borghi.

* **21. 38.** Gasparini, Misiani, Fiano, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

* **21. 39.** Cenni.

* **21. 134.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

* **21. 156.** Centemero, Palese, Brunetta.

* **21. 165.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

* **21. 218.** Misiani.

ART. 35

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.

* **35. 174.** Galati, Palese, Brunetta.

* **35. 25.** Borghi.

* **35. 94.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

* **35. 95.** Cenni.

* **35. 50.** Simonetti, Caparini.

* **35. 161.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

* **35. 166.** Centemero, Palese, Brunetta.

* **35. 204.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

* **35. 239.** Misiani.

* **35. 243.** Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.».

** **35. 78.** Galati, Palese, Brunetta.

** **35. 162.** Centemero, Palese, Brunetta.

** **35. 154.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

** **35. 43.** Simonetti, Caparini.

** **35. 31.** Borghi.

** **35. 83.** Gasparini, Misiani, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

** **35. 100.** Cenni.

** **35. 197.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

** **35. 232.** Misiani.

** **35. 245.** Cirielli, Corsaro.

Al comma 13 sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.

* **35. 150.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

* **35. 44.** Simonetti, Caparini.

* **35. 167.** Centemero, Palese, Brunetta.

* **35. 227.** Misiani.

* **35. 82.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

* **35. 104.** Cenni.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015.

35. 32. Borghi, Misiani, Carnevali.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 con le seguenti: che alla data del 31 dicembre 2014 risultano in dissesto ovvero in riequilibrio finanziario pluriennale.

35. 9. Borghi, Folino, Misiani.

Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: le province che risultano in dissesto aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

* **35. 8.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

* **35. 30.** Borghi.

* **35. 85.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

* **35. 155.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

* **35. 163.** Centemero, Palese, Brunetta.

* **35. 198.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

* **35. 233.** Misiani,

* **35. 101.** Cenni.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013, 2014 e successivi».

35. 15. Misiani, Carnevali.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».

14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.

**** 35. 91.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri, Misiani.

**** 35. 48.** Simonetti, Caparini.

**** 35. 27.** Borghi.

**** 35. 97.** Cenni.

**** 35. 159.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

**** 35. 181.** Centemero, Palese, Brunetta.

**** 35. 202.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

**** 35. 237.** Misiani.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2015» e le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle parole: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» aggiungere le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92».

14-ter. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

* **35. 160.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

* **35. 49.** Simonetti, Caparini.

* **35. 26.** Borghi.

* **35. 93.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

* **35. 96.** Cenni.

* **35. 182.** Centemero, Palese, Brunetta.

* **35. 203.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

* **35. 238.** Misiani.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: «continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante »

sono aggiunte le seguenti «e, comunque non oltre il 30 marzo 2015»;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole seguenti: «entro il 28 febbraio 2015» le parole: «a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89»;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: «sono trasferite all'ente destinatario» sono aggiunte le seguenti: «se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92».

Il processo di riordino deve effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

35. 5. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Sopprimere il comma 15.

* **35. 228.** Misiani, Carnevali.

* **35. 140.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

* **35. 17.** Borghi.

* **35. 80.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

* **35. 168.** Centemero, Palese, Brunetta.

* **35. 108.** Cenni.

* **35. 192.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 15, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

* **35. 7.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

* **35. 87.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

* **35. 28.** Borghi.

* **35. 235.** Misiani.

* **35. 200.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

* **35. 46.** Simonetti, Caparini.

* **35. 157.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

* **35. 165.** Centemero, Palese, Brunetta.

* **35. 98.** Cenni.

ART. 37

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*ter* è inserito il seguente:

«14-*quater*. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-*ter*, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 310 milioni per l'anno 2016 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia o delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000.

37. 40. Coscia, Mattiello, Piccoli Nardelli, D'Ottavio, Malpezzi, Ghizzoni, Rocchi, Ventricelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rossi, Sgambato.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.

* **37. 1.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

* **37. 8.** Borghi.

* **37. 29.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

* **37. 36.** Cenni.

* **37. 55.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

* **37. 62.** Centemero, Palese, Brunetta.

* **37. 70.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

* **37. 84.** Misiani.

Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:

«ART. 37-bis
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze.

37. 022. Borghi.

* **37. 023.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

* **37. 024.** Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

* **37. 025.** Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

* **37. 026.** Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

* **37. 027.** Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

* **37. 028.** Martella, Moretto.

* **37. 029.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

* **37. 030.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.